

“LEALE COLLABORAZIONE” TRA COMMISSIONE D’INCHIESTA E PROCURA DELLA REPUBBLICA: E’ LA CORTE A STABILIRE ”*QUANTUM ET QUOMODO*”

di
Alessandro Russo

1. La Procura impugna il mancato “invito” all’accertamento irripetibile della disciolta Commissione – 2. La sentenza 241/2007: la Corte considera la Camera potere resistente – 3. L’accertamento congiunto come l’unico in grado di salvaguardare il principio di leale collaborazione – 4. Conclusioni.

1. Non spettava alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin rifiutare la richiesta <<...avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma di acconsentire agli accertamenti tecnici congiunti sull’autovettura corpo di reato.>>¹

Il 5 ottobre 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma presentava ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione monocamerale d’inchiesta sull’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio².

Premette la ricorrente di aver avviato uno scambio di corrispondenza con la Commissione d’inchiesta per partecipare allo svolgimento degli <<accertamenti tecnici>> sul veicolo non appena venuta a conoscenza dagli organi d’informazione dell’arrivo in Italia del fuoristrada sul quale furono probabilmente assassinati i due giornalisti.

Il Presidente della Commissione, on. C. Taormina, informava dell’avvenuto sequestro dell’autovettura e della disposizione di accertamenti tecnici irripetibili a norma dell’art. 360 c.p.p.³,

¹ Così recita il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n° 26 del 13 febbraio 2008, estensore A. Quaranta e Presidente F. Bile.

² La Camera dei deputati con deliberazione del 31 luglio 2003, pubblicata in G.U. n° 180 del 5 agosto 2003, istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a norma dell’art. 82 cost.. L’art. 1 le affida il precipuo compito di <<a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all’omicidio,(...); b) esaminare e valutare i possibili collegamenti tra l’omicidio e i traffici illeciti di armi e rifiuti tossici e l’azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia; c) analizzare l’operato delle varie amministrazioni dello Stato che si sono occupate a vario titolo dell’assassinio,...>>. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano rispettivamente la corrispondente e il cameraman della RAI in Somalia nel periodo della guerra civile seguito alla caduta di Siad Barre. Tornati a Mogadiscio dalla città di Bosaso, il 20 marzo 1994 si recavano dapprima nel proprio albergo, per poi proseguire verso l’Hotel Amana. Da qui, <<Risaliti i due sulla Toyota, l’auto... (veniva) ...immediatamente raggiunta e sopravanzata da una Land Rover (...) il veicolo sbarrò la strada alla Toyota, l’uomo di scorta in piedi sul *pick up* iniziò immediatamente a sparare contro gli assalitori, fino a quando il fucile si inceppò, (...). A quel punto gli aggressori scesero dalla macchina e a loro volta iniziarono a sparare contro la Toyota dei giornalisti (...)>> che venivano così attinti da due colpi mortali. Questo è quanto può essere letto nella *Relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta* votata a maggioranza il 23 febbraio 2006 e successivamente presentata alla Camera dei deputati, pp. 644-645. Al *plenum* veniva consegnata anche una relazione di minoranza che non contesta la dinamica dell’assassinio, ma le cause che lo avevano provocato. La relazione di maggioranza sposa la tesi del tentato rapimento terminato in omicidio ad opera di bande tribali che imperversavano nella città già prima della partenza del contingente militare ONU, pp. 640 ss., <<...l’attentato nacque come idea e come realizzazione in quel momento, incompatibile nella maniera più assoluta con ragioni diverse dall’atto banditesco....>>, p. 670. Entrambi i documenti sono consultabili sul sito della Camera dei deputati, www.camera.it.

³ Art. 360 c. 1 c.p.p. :<< Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.>>. L’art. 359 c.p.p. afferma :<<Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.>>. La Commissione

comunicava poi all'organo requirente di <<...non potere aderire alla richiesta formulata significando, tra l'altro che l'atto deliberativo di istituzione della Commissione (...) impone accertamenti non solo sul fatto e sui responsabili, ma anche sulle carenze istituzionali, comprese quelle attribuibili a molteplici passaggi giudiziari che hanno interessato la vicenda.>>⁴.

La Procura di Roma solleva quindi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendo alla Corte l'annullamento dell'atto con il quale il Presidente della Commissione monocamerale d'inchiesta aveva conferito l'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici anche di natura irripetibile sull'autovettura nella quale sono stati uccisi i due giornalisti; nonché del documento con cui lo stesso Presidente negava alla magistratura inquirente la partecipazione agli accertamenti stessi.

La Procura della Repubblica reputa <<...indubbia la legittimazione passiva della Commissione parlamentare d'inchiesta...>>; a supporto vengono portate le note decisioni nn. 228, 229 e 231 del 1975, con le quali il Giudice delle leggi, nell'interpretare la disposizione contenuta nell'art. 82 cost., afferma :<<...la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.>>⁵.

In ordine al requisito oggettivo, la ricorrente lamenta una "menomazione" delle sue attribuzioni costituzionali⁶ in quanto :<<... se è innegabile che la Commissione parlamentare ha il potere di compiere atti di indagine (*ex art. 82 c. 2 cost.*) la decisione dalla stessa assunta di procedere autonomamente ad accertamenti sul veicolo, con esclusione della possibilità di analogo intervento dell'autorità giudiziaria, provoca un pregiudizio alla Procura perché le impedisce di esercitare le funzioni che le attribuisce la costituzione e segnatamente di orientare quell'indagine

d'inchiesta infatti nominava in data 21 settembre 2005 un perito per compiere un accertamento balistico dal quale emerse che la giornalista era stata uccisa nel mezzo di un conflitto a fuoco.

⁴ Par. 1.1 del "Ritenuto in fatto". Sia la relazione di maggioranza che quella di minoranza evidenziano carenze nell'operato delle amministrazioni dello Stato che, a vario titolo, si sono occupate del caso. Per un'analisi dettagliata di quanto emerso nell'inchiesta si rinvia a *Rel. Comm. parl.*, pp. 674-686.

⁵ Par. 10 del "Considerato" ord. n° 228 del 1975. Per un articolato commento alle decisioni nn. 228, 229 e 231 del 1975 G. RIVOSECCHI *"Il Parlamento nei conflitti di attribuzione"*, Padova 2003, l'Autore afferma che le pronunce nn. 228 e 229 del 17 luglio 1975 possono considerarsi come <<...uno dei precedenti di maggiore rilevanza sia rispetto all'applicazione delle teorie sui "poteri complessi" e sui "poteri organo", sia rispetto alla configurazione della Commissione di inchiesta come soggetto legittimato ad agire (e resistere) nei conflitti di attribuzione.>>, p. 301; in proposito A. PISANESCHI, ricorda :<<...lo strumento dell'art. 82 cost. conferisce alle commissioni di inchiesta un'attribuzione di carattere esclusivo, cosicché le inchieste non potrebbero essere esperite in altro modo se non attraverso lo strumento delle apposite commissioni parlamentari. In questa prospettiva, la funzione ispettiva che si esprime nell'inchiesta risulta essere attribuita ad un organo dotato di competenza costituzionale autonomamente esercitabile, e come tale qualificabile come potere dello Stato, e non piuttosto come organo di vertice del potere legislativo.>>, in *"I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato; presupposti e processo"*, Milano 1992, p. 277. Si legga inoltre A. PACE *"Commissione parlamentare antimafia e giudice penale"*, in *Dir. Soc.* 1975, pp. 110-124; M. PISANI *"Appunti sul segreto delle commissioni parlamentari d'inchiesta"*, in *Giur. Cost.* 1975, pp. 251-271, l'Autore definendo le differenze tra la Commissione d'inchiesta e l'organo giurisdizionale requirente afferma: <<...nella logica della separazione dei poteri, (...) le commissioni d'inchiesta non hanno compiti e obiettivi di produzione giuridica, bensì (...) di natura politica.>>, p. 254; ed infine P. COSTANZO - F. SORRENTINO *"Inchiesta parlamentare e conflitto di attribuzioni"*, in *St. parl. pol. cost.* 1977, pp. 17 ss.

⁶ Deve rilevarsi come la Consulta <<...abbia da tempo superato la restrittiva nozione di conflitto di attribuzione come *vindicatio potestatis*, riconoscendo l'ammissibilità del cosiddetto "conflitto per interferenza" o "conflitto da menomazione" (...), ipotizzabile quando un organo, pur non rivendicando a sé la competenza a compiere un determinato atto, denuncia che un atto oppure un comportamento omissivo di un altro organo abbiano menomato la sua competenza o ne abbiano impedito l'esercizio.>>, par. 1.3 del "Ritenuto in fatto", sent. n° 26/2008. La difesa della Procura nel ricorso cita le sentt. nn. 731 del 1988, 204 del 1991, 473 del 1992 e 126 del 1996.

tecnica in modo da poter raccogliere tutti gli elementi necessari ai fini delle proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale...>>⁷.

Con ordinanza del 24 febbraio 2006 n° 73 i Giudici di Palazzo della Consulta dichiarano ammissibile il conflitto verificando senza contraddittorio l'esistenza sia del requisito soggettivo⁸ che di quello oggettivo a norma dell'art. 37 l. n° 87 del 1953.

Il 29 marzo 2006 si costituiva in giudizio la Camera dei deputati rilevando che la Commissione parlamentare d'inchiesta era cessata dalla sua attività, essendosi svolta il 23 febbraio 2006 l'ultima seduta nella quale veniva approvata la relazione finale; per questo erano <<...venute meno le ragioni stesse del conflitto ...>>.

Chiedeva pertanto che la controversia proposta fosse dichiarata in ordine <<...irricevibile, improcedibile ovvero inammissibile.>>⁹; in quanto già al momento della decisione circa l'ammissibilità della controversia la Commissione <<...non esisteva più come soggetto costituzionale, atteso che l'esercizio della funzione di inchiesta verrebbe ad esaurirsi proprio con l'approvazione della relazione finale, non potendo così la Commissione, successivamente all'espletamento di tale attività, essere parte di un conflitto di attribuzione.>>¹⁰.

⁷ Par. 1.3.2 del "Ritenuto in fatto" Corte cost. sent. n° 26 del 2008; la Procura di Roma lamenta in questo modo la lesione delle attribuzioni sancite dagli artt. 101, 104, 107 e 112 cost. in ordine rispettivamente all'indipendenza ed autonomia della magistratura nonché all'esercizio dell'azione penale essendogli stata preclusa la possibilità di sottoporre a sequestro l'autovettura sulla quale viaggiavano i due giornalisti e con essa quella di effettuare rilevamenti che gli avrebbero permesso la ricostruzione della dinamica dell'evento: <<...attività queste tutte essenziali nell'ambito del procedimento penale in oggetto e la cui mancata effettuazione ha determinato una vera e propria paralisi del procedimento stesso.>>, par. 1.3.3 del "Ritenuto in fatto".

⁸ La Corte richiama la dec. n° 404 del 2005; invitato a dirimere la controversia sorta tra Presidente del Consiglio dei ministri e Procura della Repubblica di Tempio Pausania in ordine all'apposizione del segreto di Stato su un'area di proprietà privata data in locazione all'allora Presidente del Consiglio denominata "Villa la Certosa", il Giudice costituzionale verificava l'esistenza del requisito soggettivo di entrambe le parti ma dichiarava inesistente il requisito oggettivo per cessazione della materia del contendere, avendo la presidenza del Consiglio <<...consentito al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania l'accesso all'area già oggetto del provvedimento di apposizione del segreto di Stato ai fini di procedere all'ispezione richiesta, e che tale ispezione è stata pienamente effettuata...>>, par. 5 del "Considerato" ord. n° 404/2005. La decisione ed il ricorso possono consultarsi su *Giur. Cost.*, anno 2005, pp. 3952 -3983. Nella stessa *Rivista* si vedano anche i commenti di L. ELIA "Villa <<La Certosa>>: una inammissibilità che non convince", che afferma: <<La prima considerazione che colpisce il lettore riguarda lo scostamento dalla giurisprudenza precedente in tema di presupposti oggettivi del conflitto (...). Secondo una linea di giurisprudenza, che si è consolidata con la fondamentale sent. n° 150 del 1981,...>> la conclusione del conflitto per cessazione della materia del contendere <<...può realizzarsi se l'atto impugnato sia stato revocato *ex tunc*;...>> p. 3983, continua l'Autore: <<... non essendo stato revocato *ex tunc* o annullato il decreto ministeriale il conflitto doveva restare *sub iudice*, non bastavano a chiuderlo, per il venir meno della materia del contendere alcuni comportamenti in deroga al segreto determinati dalla volontà (o dall'arbitrio) del Presidente del Consiglio.>>, p. 3987; R. CHIEPPA "Una discutibile cessazione della materia del contendere su apposizione di segreto di Stato", spiega che con la dec. n° 404 del 2005 <<...rimane non delimitata la sfera di attribuzioni in contestazione e restano pienamente validi ed efficaci o senza alcuna limitazione, (...), tutti gli atti contro cui era stato sollevato il conflitto.>>, p. 3988; F. SORRENTINO "Inammissibilità del conflitto per cessazione della materia del contendere", p. 3996-3999; P. PISA "Segreto di Stato: un caso anomalo", pp. 3999-4003; A. MASARACCHIA "Lo strano caso del segreto di Stato sulla villa <<La Certosa>>", pp. 4067-4123; infine P. VERONESI "La villa dei misteri: uso e abuso del segreto di Stato", in *Studium Iuris*, 2005, p. 567 ss.

⁹ Par. 3 del "Ritenuto in fatto", Corte cost. sent. 26 del 2008.

¹⁰ La difesa della convenuta rileva che la notificazione da parte della Procura di Roma dell'ordinanza di delibazione a successiva decisione n° 73 del 24 febbraio 2006 nelle mani dell'ex presidente della Commissione, <<...è da intendersi come affetta da nullità assoluta, in quanto indirizzata ad organo non più esistente.>>, sent. n° 241 del 2007, par. 3.1.5 del "Ritenuto in fatto". La Camera ricorda come giurisprudenza e dottrina costituzionalistica abbiano più volte sottolineato che <<...ogni Commissione parlamentare d'inchiesta è un potere a sé stante, che non può essere confuso con la Camera che l'ha istituita, di tal che, esaurito il suo mandato, i poteri dei quali essa era munita non sono concretamente esercitabili in quanto non vi è più l'organo che ne è titolare. (...) reputa dunque quello in esame un vero e proprio "conflitto impossibile", in quanto è stato evocato in giudizio, (...) un soggetto costituzionale non più esistente.>>, cfr. parr. 3.1.8- 3.1.9 del "Ritenuto in fatto" Corte cost. sent. n° 241 del 2007. Autorevole dottrina si è

La difesa dell'Assemblea arriva poi ad ipotizzare l'improcedibilità del conflitto per la sopravvenuta carenza d'interesse in quanto <<...la circostanza che la Commissione (...) abbia messo a disposizione della ricorrente (...) i verbali degli accertamenti già compiuti e anche – materialmente – l'autovettura sulla quale sono stati effettuati¹¹, denoterebbe il superamento di quella situazione di paralisi del procedimento penale. (...) poiché quello per conflitto di attribuzione non è un astratto giudizio sull'astratto ordine costituzionale delle attribuzioni, ma un giudizio concreto su una concreta menomazione di una ben determinata attribuzione. (...)>>¹².

2. La Corte costituzionale risponde al ricorso con la sentenza n° 241 del 18 giugno 2007 decidendo per l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Camera.

Ritiene infatti che la notifica al Presidente della disciolta Commissione d'inchiesta presso la Camera di appartenenza <<...può ritenersi validamente effettuata ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, con conseguente prosecuzione del giudizio...>> nei confronti della Camera dei deputati, della quale la Commissione costituisce diretta emanazione¹³.

prodigata nell'enucleare il ruolo e le funzioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta, partendo dall'aperta disposizione dell'art. 82 cost.. Si Ricordano a titolo puramente esemplificativo A. TESAURO *"Il potere d'inchiesta delle Camere del Parlamento"*, in *Rass. Dir. Pubbl.*, 1958, pp. 501-525; A. PACE *"Il potere di inchiesta delle assemblee legislative"*, Milano 1973, che definisce le inchieste parlamentari come idonee <<...sia a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della politica governativa, sia a venire incontro alle richieste di partecipazione democratica e di decentramento nella formazione della volontà legislativa.>>.p. 8; nonché G. FERRARI *"L'inchiesta parlamentare"*, in *Annuario dell'Università di Parma 1958-59*, Parma 1959, pp. 31 ss.; C. MORTATI *"Dibattito sulle inchieste parlamentari"*, in *Giur. cost.* 1959, pp. 592-605. Recentemente R. BORRELLO *"Segreti pubblici e poteri giudiziari delle Commissioni d'inchiesta"*, Milano 2003, :<<...intesa esclusivamente ad acquisire informazioni (...) distinta da eventuali attività successive che sulla base dei dati acquisiti portano alla produzione di particolari, autonomi, effetti giuridici.>>, p. 10.

¹¹ È utile precisare che la Commissione aveva richiesto accertamenti irripetibili sul veicolo, che sarà stato quantomeno sezionato in più parti. Il fatto che l'organo requirente avesse ricevuto tutte le sezioni del *pick up* non risulta certamente idoneo a risanare la lacerata sfera di attribuzioni della Procura di Roma.

¹² Cfr. par. 3.2. del "Ritenuto in fatto" Corte cost. sent. n° 241 del 2007. La convenuta sostiene il suo edificio logico con le dec. nn. 15 e 31 del 2002. Si sottopongono e all'attenzione, oltre alla più volte citata ord. n°404 del 2005, le decisioni nn. 137-363-364 del 2001, 420-321-320-264-10 e 11 del 2000. Nella sent. n. 363 del 2001 la Corte ricorda alle parti eventualmente in conflitto che nella proposizione del ricorso <<Occorre (...) un preciso riferimento agli elementi indispensabili per l'identificazione delle "ragioni del conflitto" e inoltre (che) non sia privo di una domanda chiaramente individuabile(...), consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella deliberazione impugnata e che annulli quest'ultima.>>, par. 3.4 del "Considerato in diritto". Per una disamina più articolata in materia di insindacabilità parlamentare si vedano N. AZZARITI *"Giurisdizione politica nella giurisprudenza costituzionale"*, in *Riv. dir. cost.* 1997, pp. 127 ss.; M. C. GRISOLIA *"Immunità parlamentari e costituzione"*, Padova 2000, AA.VV. *"Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, atti del seminario svoltosi presso la Corte costituzionale"*, Milano 2001; A. PACE *"Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali"*, in *Quad. cost.* 2000 pp. 289 ss.; A. PIZZORUSSO *"Immunità parlamentari e diritti di azione e difesa"*, in *Foro it.* 2000 tomo V, pp. 300 ss.; T. GIUPPONI *"La Corte costituzionale giudice di merito delle delibere parlamentari di insindacabilità?"*, in *Giur. it.* 2000, pp. 1105 ss.; dello stesso Autore *"La lotta politica non è <<lotta libera>>...: la Corte costituzionale <<squalifica>> ancora la Camera in materia di insindacabilità parlamentare"*, in *Giur. cost.* 2001, pp. 1095-1103.

¹³ Cfr. par. 3.1 del "Considerato in diritto" Corte cost. sent. n° 241 del 2007. Il Giudice delle leggi supporta la sua "ultima" interpretazione del dispositivo dell'art. 82 c. 2 cost. utilizzando nuovamente la sent. n° 231 del 1975, evidenziando come <<...le commissioni d'inchiesta non hanno il compito di emettere giudizi in senso tecnico, ma solo di raccogliere notizie o dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, sicché esse non tendono a produrre, né le relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (...), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano (...) deliberare la propria linea di condotta (...). In altri termini, l'attività d'inchiesta delle Camere rientra nella più lata nozione di attività ispettiva di competenza istituzionale di ciascuna di esse, volta all'acquisizione di informazioni su materie di pubblico interesse; attività ispettiva che è propria della Camera in quanto tale, la quale – in via strumentale – si avvale, sia pure necessariamente, di una apposita articolazione interna, qual è (e resta) la Commissione d'inchiesta, ferma rimanendo la titolarità del potere ispettivo in capo alla Camera parlamentare.>>. La Corte si allinea così all'autorevole dottrina che configura il potere d'inchiesta come potere "strumentale" alle funzioni attribuite alle Camere; facendo emergere dall'art. 82 cost.

il Giudice costituzionale richiama la propria giurisprudenza affermando :<<...sostituendo necessariamente il *plenum*...>>, le commissioni d'inchiesta <<... a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta.>>; per poi concludere che, nell'ipotesi di cessazione del funzionamento della Commissione per qualsiasi causa, <<...la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima.>>¹⁴.

La Corte dichiara inoltre non fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la natura non ripetibile degli accertamenti effettuati sul veicolo ha di fatto menomato la prerogativa della Procura della Repubblica, e questo nonostante i risultati e la stessa autovettura siano poi stati messi a disposizione di quest'ultima.

La decisione n° 241 del 2007 si limita ai soli profili processualistici, sanzionando come infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla Camera¹⁵, la difesa della quale il 27 luglio 2007 depositava una nuova memoria in ordine al *thema decidendum*.

La difesa dell'Assemblea osserva che la ricorrente ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari <<...l'archiviazione del procedimento penale...>> sulla morte dei due giornalisti.

Un eventuale annullamento degli atti impugnati sancito dalla Consulta finirebbe quindi per configurarsi a parere della Camera come un *inutiles datum* non essendo più attuale e concreta la lesione dell'attribuzione costituzionale conferita alla Procura della Repubblica di Roma: sarebbe così <<...sopravvenuta (una) carenza di interesse nella definizione del giudizio...>>¹⁶.

appunto lo strumento idoneo all'esercizio di queste funzioni. A favore della concezione "strumentale" delle commissioni d'inchiesta, indispensabili per l'acquisizione di informazioni da parte delle assemblee legislative sull'operato del Governo A. PACE "Il potere d'inchiesta della assemblee legislative", op. cit., il quale ricorda come :<<...anche nel nostro ordinamento il potere d'inchiesta debba essere ricostruito come "strumento" per l'esercizio di una competenza materiale, (...), le inchieste legislative e politiche rinverrebbero il loro fondamento nella competenza legislativa delle Camere (art. 70 cost.) e nel "power of the purse" (art. 81 cost.) ad esse spettanti (non si dimentichi che l'art. 82 è collocato nella sezione concernente la formazione delle leggi, e viene subito dopo a disposizione relativa all'approvazione parlamentare dei bilanci e del rendiconto consuntivo presentati dal Governo. (...) posto di fronte ad una serie di competenze materiali (artt. 64, 66, 70, 81, 90, 96 cost.), il cui esercizio può implicare la necessità di far luogo a inchieste, il legislatore costituente si sarebbe limitato a predisporre, con l'art. 82 cost., lo strumento giuridico di cui ci si può immediatamente avvalere nell'esercizio delle sole competenze legislative e di controllo.>>, p. 17-18, l'Autore continua poi mettendo in evidenza come l'inchiesta parlamentare sia in realtà uno strumento nelle mani della maggioranza governativa :<<...non è dubbio che lo strumento ispettivo "inchiesta parlamentare" non può essere considerato come autonomamente ed immediatamente disponibile da parte del Parlamento, dacché la maggioranza è strutturalmente legata all'esecutivo e questo ha la possibilità di condizionare quella;...>>, p. 130. Si veda anche C. CHIMIANTI "Il controllo parlamentare nell'ordinamento italiano", Milano 1974; pp. 537 ss.. Prima di loro C. MORTATI "Dibattito sulle inchieste parlamentari", op. cit., p. 595, affermava :<<...il potere d'inchiesta deve ritenersi implicito, anche in una costituzione rigida, in quanto strumento necessario (...) per l'espletamento delle funzioni tanto legislative che di controllo sull'operato del Governo.>>; percorrono l'identica linea dottrinarie anche P. VIRGA "Le inchieste parlamentari" in *Annali dell'Università di Catania* 1950; G. FERRARI "L'inchiesta parlamentare", op. cit.; G. CUOMO "Appunti sull'inchiesta politica delle Camere" in *Studi in onore di Emilio Crosa*, Milano 1960, pp. 689 ss., F. PIERANDREI "L'inchiesta parlamentare" in *Nov. dig. it.*, Torino 1975, tomo VIII, p. 516; F. FENUCCI "I limiti dell'inchiesta parlamentare", Napoli 1968, pp. 36 ss.

¹⁴ Così par. 3.1.2 del "Considerato in diritto", Corte cost. sent. n° 241/2007; continua la Corte :<<...per cui l'avvenuta notifica del ricorso alla Commissione d'inchiesta nella persona del suo Presidente, presso la Camera di appartenenza, è idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio e a consentire alla Camera medesima (...) di costituirsi nel giudizio che, in definitiva, la coinvolge direttamente, essendo la Commissione una sua emanazione.>>.

¹⁵ <<...in relazione alla novità e particolarità...>> della sua decisione la Corte concedeva alla Procura di Roma ed alla Camera dei deputati sessanta giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale, per la presentazione di memorie difensive in ordine al *thema decidendum*. Memorie che la convenuta non aveva ancora presentato <<...sul presupposto di non rivestire la qualità di contraddittore necessario nel presente giudizio.>>, par. 4 del "Considerato in diritto".

¹⁶ In sintesi par. 7.1.del "Ritenuto in fatto", Corte cost. sent. n. 26/08. La Camera depositerà il 16 gennaio 2008 una ulteriore memoria con la quale sottolinea che il G.I.P. del tribunale di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura basandosi sugli elementi raccolti dalla Commissione d'inchiesta, confermando implicitamente

La Camera evidenzia come gli atti compiuti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta siano pienamente utilizzabili da parte dell'autorità giudiziaria <<...>>, e ciò in conseguenza del pieno parallelismo tra i poteri e le limitazioni che le prime come la seconda incontrano nell'esercizio delle rispettive funzioni.>>¹⁷.

la Commissione, non essendosi opposta alla trasmissione delle risultanze dell'esame peritale ed avendo anche avuto la cura di mettere a disposizione della ricorrente l'oggetto della perizia, non ha in nessun modo menomato le attribuzioni di quest'ultima¹⁸.

La Procura della Repubblica di Roma nel ricorso chiede l'annullamento dell'atto mediante il quale le veniva negato lo svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici sul veicolo, in quanto questo risulterebbe in aperta violazione del principio di leale collaborazione su cui devono basarsi le relazioni tra i diversi poteri dello Stato.

La convenuta sottolinea che se questa impostazione fosse assecondata <<...si finirebbe con il conferire a tale principio un contenuto costituzionalmente vincolato, laddove, invece, il suo funzionamento dipende da scelte che il legislatore può operare fra diversi modelli in astratto possibili,...>> purché diretti al conseguimento di un <<...equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto,...>> che tendano alla salvaguardia tanto degli ambiti di autonomia del potere giurisdizionale, quanto di quelli parlamentari <<...sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà.>>¹⁹.

Precisa inoltre la difesa della Camera che la flessibilità insita nel principio di leale collaborazione verrebbe irrigidita oltre misura dall'introduzione <<...in via interpretativa di un complesso di regole procedurali del tutto nuovo. (...) l'accoglimento delle domande della ricorrente finirebbe con l'imporre una e una sola forma di leale collaborazione (...) in assenza di regole che dettino anche semplicemente un quadro di riferimento.>>²⁰.

3. Da principio la Corte definisce analiticamente i contorni della controversia: costituiti a suo giudizio dal <<...riconoscimento della non spettanza alla Commissione parlamentare di inchiesta di interferire (...) nell'esercizio delle funzioni di indagine istituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria...>>.

Reputa in questo modo irrilevanti tutte le vicende successive all'atto con cui si negava alla Procura della Repubblica la partecipazione all'accertamento peritale ed in particolare la scelta della convenuta di trasmettere all'autorità giudiziaria le risultanze della perizia;

:<<...la piena utilizzabilità, nel procedimento penale, degli atti posti in essere dalla Commissione stessa.>>, par. 8.4 del "Considerato in diritto".

¹⁷ Sulle inchieste della maggioranza governativa e sull'utilizzazione degli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria A. PACE "Il potere d'inchiesta...", op. cit. pp. 120- 140.

¹⁸ Cfr. par. 7.2 del "Ritenuto in fatto", Corte cost. sent. n° 26/08. Riecheggia in tutta la difesa della Camera quanto statuito dalla Consulta con la decisione n° 404/05 che constatava la cessazione della materia del contendere per una materiale e temporanea cessazione degli effetti dell'atto. Rileva in proposito R. CHIEPPA "Una discutibile cessazione della materia del contendere...", op. cit., che :<<...l'unico elemento sopravvenuto (...) era stato il consenso da parte del Presidente del Consiglio all'accesso all'area (...). Tuttavia sarebbe rimasto immutato il vincolo del segreto di Stato (...), anzi ritenendolo ancora applicabile, (...). Non risulta dall'atto preso in considerazione dalla Corte alcuna volontà (...) o alcuna minima intenzione di rimuovere l'ostacolo costituito dal vincolo impeditivo della pienezza dell'azione penale, permanendo i vincoli del segreto...>>, pp. 3993.3994.

¹⁹ Vengono qui richiamate le decisioni nn. 149 del 2007, 451 del 2005, 263 del 2003 e 225 del 2001; in quest'ultima la Corte, nel disporre che non spettava al GUP del tribunale di Milano nell'apprezzamento della rilevanza degli impedimenti adottati dalla difesa dell'on. Previti, affermare che l'esercizio dei diritti doveri interenti alla funzione parlamentare dovesse essere sacrificato all'interesse della speditezza del procedimento giudiziario; al par. 5.4 del "Considerato in diritto" dichiarava :<<...il giudice ha leso le attribuzioni dell'istituzione parlamentare, il cui rispetto esige che ogni altro potere, allorquando agisca nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze, tenga conto non solo delle esigenze dell'attività di propria pertinenza , ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione della regole comuni...>>.

²⁰ Cfr. par. 7.2.4 del "Ritenuto in fatto", Corte cost. sent. n° 26/08.

in quanto «...la possibilità di avvalersi *ex post* delle risultanze dell'indagine (...) non può ritenersi idonea a soddisfare la pretesa fatta valere con il ricorso.»²¹.

Il Giudice costituzionale evidenzia poi la distinzione tra l'attuale disputa e quella risolta dalla decisione n° 404 del 2005.

Allora infatti un atto del Presidente del Consiglio, specificatamente l'apposizione del segreto di Stato alla sua residenza in Sardegna, non aveva permesso all'autorità giudiziaria «...il compimento dell'ispezione...»; il successivo consenso della presidenza del Consiglio «...ha rimosso l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine spettante alla stessa autorità giudiziaria, così da far venir meno il conflitto.»²².

La Corte articola il suo ragionamento evidenziando la differenza «...verificatasi nel caso di specie, atteso che, pur a seguito della messa a disposizione dei risultati dell'accertamento (...), l'atto con cui la Commissione parlamentare ha rifiutato di accogliere la richiesta della ricorrente conserva inalterata la sua idoneità a menomare le attribuzioni...»²³ della Procura.

La Consulta ritiene fondato il ricorso.

Era legittima la disposizione della Commissione di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili sul veicolo nel quale trovavano la morte i due giornalisti: legittimo quindi risulta essere l'atto con cui veniva conferito l'incarico peritale.

Ma la Commissione, «...potendo nell'espletamento delle indagini e degli esami ad essa demandati esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria *ex art.* 82 secondo comma cost. (...), avrebbe dovuto salvaguardare le prerogative della ricorrente autorità giudiziaria, anch'essa titolare di un parallelo potere d'investigazione.»²⁴.

²¹ Rileva il Giudice delle leggi come la Procura sia «...stata privata del potere di partecipare allo svolgimento dell'accertamento tecnico...» che le avrebbe permesso «...di orientarne lo svolgimento anche verso temi d'indagine più immediatamente riconducibili a quelli oggetto delle proprie attribuzioni.», par. 3.1 del "Considerato in diritto" sent. 26/08.

²² Cfr. par. 3.1.3 del "Considerato in diritto" sent. 26/08. L. ELIA "Villa «La Certosa»...", op. cit. ricorda come, fin dalla decisione della Corte n° 159/1988, la cessazione della materia del contendere «...può realizzarsi se l'atto impugnato (...) sia stato revocato *ex tunc*; (...) l'annullamento...», e non il semplice esaurimento degli effetti dell'atto, «...fa venir meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere;...», p. 3983; F. SORRENTINO "Inammissibilità del conflitto...", op. cit. sottolinea che la cessazione della materia del contendere «...come giurisprudenza amministrativa insegna, si ha quando la controversia venga meno a causa del totale annullamento dell'atto che l'aveva determinata, avendo così il ricorso conseguito stragiudizialmente il risultato al quale la sua azione tendeva. (...) Nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte, caratterizzati da una sorta di duplicità dell'oggetto, non basta che l'atto impugnato sia stato rimosso, occorre altresì che, anche senza il contemporaneo riconoscimento della competenza del ricorrente, tale competenza possa, dopo la rimozione dell'atto impugnato, esplicarsi liberamente.», p. 3996, l'Autore continua: «La natura del giudizio non si risolve (...) nell'atto che ha dato luogo al conflitto, ma si concentra nel suo oggetto principale sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione. Sicché la mera rimozione dell'atto con efficacia non retroattiva, (...), non fa venir meno la materia del contendere...», p. 3998. Riguardo alla cessazione della materia del contendere è utile citare la stessa giurisprudenza costituzionale, la sent. 150 del 1988 testualmente dichiara: «...la Corte ha chiarito che tali specie di pronunce s'impongono quando l'atto denunciato risulti annullato *ex tunc*, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza che avessero dato luogo al conflitto e privando in tal modo il ricorrente dell'originario interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato.», par. 3.2 del "Considerato in diritto". Si vedano anche le dec. nn. 74 del 1960, 3 del 1962, 115 del 1963.

²³ Cfr. par. 3.1.4 del "Considerato in diritto", sent. n° 26 del 2008.

²⁴ Cfr. par. 4.1 del "Considerato in diritto". Il Giudice delle leggi osserva come in caso di indagini collegate svolte da uffici diversi del pubblico ministero la norma dell'art. 371 c.p.p. preveda non solo un reciproco coordinamento tra questi uffici, ma anche la possibilità di procedere «...congiuntamente al compimento di singoli atti. Alla suddetta disposizione (...) dev'essere riconosciuta valenza di principio generale...» applicabile quindi anche ai rapporti tra Procura della Repubblica e Commissione parlamentare d'inchiesta. La Corte reputa «...addirittura doveroso nel caso di specie...» l'espletamento congiunto della perizia, imposto dalla «...necessità di rispettare il principio di leale collaborazione...».

La Corte sanziona la violazione del principio di leale collaborazione che, se rispettato, avrebbe dovuto essere interpretato nel senso della partecipazione agli accertamenti di rito anche della Procura di Roma.

L'accertamento congiunto è, a parere della Consulta, l'unica soluzione conforme al principio di leale collaborazione <<...anche in ragione alla diversità di ambiti e di funzioni che caratterizza i poteri d'indagine delle commissioni parlamentari d'inchiesta e degli organi giudiziari; diversità che fa sì che, se anche il loro esercizio possa sovrapporsi, restino tuttavia sempre distinte le finalità al perseguimento delle quali i poteri stessi sono preordinati.>>²⁵.

Il giudice costituzionale tiene anche a sottolineare che <<...il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari>>²⁶.

La Corte afferma che il rispetto del principio di leale collaborazione, a cui devono conformarsi le relazioni tra i diversi poteri dello Stato, impone <<...di accogliere la richiesta avanzata dalla Procura di semplice partecipazione agli accertamenti tecnici, non essendo la richiesta stessa diretta a "rivendicare" alcuna potestà esclusiva d'indagine...>>²⁷. Giudica quindi violato il principio di leale collaborazione sanzionando il comportamento della convenuta ed espressamente affermando :<<... che non spettava alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin precludere lo svolgimento di quell'attività di accertamento, il cui mancato espletamento, proprio per il suo carattere "non ripetibile" (...) si è tradotto in una menomazione delle prerogative dell'organo requirente>>.

²⁵ Cfr. par. 4.2.3 del "Considerato in diritto". Continua la Corte osservando che :<<...è appunto la diversità degli scopi propri dei poteri d'indagine spettanti, rispettivamente, alle commissioni d'inchiesta ed agli organi giudiziari della magistratura requirente, che impone di ritenere che l'esercizio degli uni non possa mai avvenire a danno degli altri (viceversa)>>, par. 4.2.4 del "Considerato in diritto". In proposito M. MIDIRI *"Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario"*, Padova 1999, p. 368, osserva :<<Non vi è dubbio che l'inchiesta parlamentare si pone in un ordine diverso e persegue fini distinti rispetto alle indagini giudiziarie, ma in concreto si registrano punti d'intersezione.>>, l'Autore poi ribadisce che :<<L'inchiesta parlamentare può avere ad oggetto vicende sulle quali indaga la magistratura, (...), ferma restando la diversa natura dell'attività e delle finalità perseguite. E così le commissioni d'inchiesta hanno spesso "affiancato" gli organi giudiziari inquirenti, mirando talvolta al "quadro d'insieme" che le singole indagini giudiziarie non potranno fornire e assicurando a queste "sostegno e stimolo".>>, p. 378; V. DI CIOLO – L. CIAURRO *"Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica"*, Milano 2003, sottolineano come sia tornata in auge :<<...quel tipo di inchiesta monocamerale con finalità prevalentemente conoscitive e valenza sociale, (...): graduale superamento dell'inchiesta parlamentare con esclusiva o prevalente finalità legislativa, affermazione dell'inchiesta a predominante finalità politica o di controllo, emersione di un tipo di inchiesta dalle caratteristiche nuove, sempre più marcatamente stragiudiziali.>>, pp. 607-608; si legga anche R. ORLANDI *"Dubbi sul valore probatorio degli atti di una Commissione parlamentare d'inchiesta"*, in *Cass. pen.* 1994, pp. 2814-1827.

²⁶ Cfr. par. 4.2.4 del "Considerato in diritto". La Corte rafforza il suo edificio logico citando la sent. n° 13 del 1975, nella quale, risolvendo la controversia tra giudice istruttore e Commissione parlamentare inquirente per i giudizi d'accusa, evidenziava :<<... l'esigenza di garantire che la Commissione inquirente ed il Parlamento siano messi in grado di esplicare i poteri istruttori ed accusatori ad essi riservati senza essere condizionati da discrezionali valutazioni dell'autorità giudiziaria, (...), per altro verso, che il normale corso della giustizia penale non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari.>>, par. 6.2 del "Considerato in diritto".

²⁷ Cfr. par. 4.3.2 del "Considerato in diritto". Il Giudice costituzionale evoca la sent. n° 50 del 2005 (pres. V. Onida, rel. F. Amirante), dovendo decidere in merito alla legittimità della l. n° 30/2003 dal titolo "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", riferendosi ai metodi di ripartizione delle competenze, sosteneva :<<Questioni di legittimità costituzionale possono insorgere per le interferenze tra norme rientranti in materie di competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed altre, come l'istruzione e formazione professionale, alle regioni. Per la composizione di siffatte interferenze la costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di aver riguardo alla peculiarità delle singole situazioni,...>>, a riguardo si vedano i commenti di S. SCAGLIARINI *"Principi fondamentali in materia di potestà concorrente e delegazione legislativa: conferma della Consulta"*, in *Giur. Cost.* 2005, pp. 486-494 e nella stessa *Rivista* I. PELLIZZONE *"La <<concorrenza di competenze>> ovvero la formazione professionale tra ordinamento civile e competenze regionali"*, pp. 3370-3392.

4. La Corte ha considerato la Camera dei deputati parte convenuta nel conflitto tra poteri che vedeva all'inizio soggetti del diritto controverso la Procura della Repubblica di Roma da una parte e la disciolta Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di I. Alpi e M. Hrovatin dall'altra.

Il Giudice costituzionale rilegge la sua giurisprudenza in materia di conflitti tra organo inquirente e Commissione d'inchiesta partendo dalle note decisioni nn. 228, 229 e 231 del 1975.

Come poco sopra richiamato, con queste pronunce la Corte precisa che la <<...potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di commissioni a ciò destinate, delle quali può ben dirsi perciò che, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò "definitivamente la volontà" ai sensi del primo comma dell'art. 37.>>²⁸.

A parere di chi scrive però la configurazione data alle commissioni d'inchiesta dalla Corte del '75 era funzionale ai compiti che le commissioni stesse erano (ed in futuro sarebbero state) chiamate a svolgere²⁹.

Al fine quindi di permettere una autonoma e non condizionata acquisizione di informazioni al Parlamento la Corte ha riconosciuto alla Commissione d'inchiesta il carattere di potere dello Stato; riservandogli in questo modo una sfera di attribuzioni propria, l'invasione della quale comporterebbe l'instaurarsi di un conflitto costituzionale a norma dell'art. 134 c. 2 cost.³⁰.

Partendo da quanto disposto nella sent. n° 231/1975 :<<...le commissioni parlamentari d'inchiesta, sostituendo necessariamente (...) il *plenum* delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta,...>>; la Corte del 2007, in una sequenza logica che ha solo la parvenza delle rime obbligate, arriva a sanzionare che: <<..., nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, (...), la legittimazione processuale ad agire o resistere è riassunta dalla Camera medesima.>>.

²⁸ Par. 10 del "Considerato" ord. n° 228/1975 Corte cost..

²⁹ Le decisioni in esame sono state anche quelle che per prime hanno aperto l'accesso ai conflitti di attribuzione anche ai cd. <<organi-poteri>>: quei "segmenti" di potere in grado di avere competenza esclusiva sulla frazione di potere loro attribuita. Tanto definita e garantita che una sua invasione potrebbe essere causa dell'instaurarsi di un giudizio di fronte alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni. Sull'argomento F. SORRENTINO "*Conflitti di attribuzione*", Bologna 1976, afferma <<Nell'ambito della medesima attribuzione di competenza: si possono così trovare organi in situazioni di concorrenza o complementarietà di funzioni, cosicché (...) le determinazioni della pubblica autorità scaturiscono dalla cooperazione di due o più volontà>>, p. 696; anche G. ZAGREBELSKY "*Giustizia costituzionale*", Bologna 1988, p. 674 <<lo Stato, così come organizzato dalla Carta fondamentale, si basa su di un pluralismo istituzionale orientato al bilanciamento dei poteri ed ad un ampliamento delle sedi di elaborazione politica. Una articolazione costituzionale così ricca è per sua natura idonea a determinare conflitti tra i vari organi, da qui l'esigenza di renderli giustiziabili presso un organo come la Corte costituzionale.>>; si vedano anche A. PENSOVECCHIO LI BASSI "*Il conflitto di attribuzioni*", Milano 1957, pp. 90 ss.; A. PISANESCHI "*Conflitti di attribuzione*", Milano 1992, pp. 130 ss. ed infine R. BIN "*L'ultima fortezza*", Milano 1996, pp. 16-17 che lucidamente rileva: <<Per quanto possa sembrare un paradosso l'unico "potere" complesso capace di mantenere la propria struttura è l'ordinamento giudiziario, in riferimento al quale, per la sua sfericità, si può affermare il teorema che ciascun "organo" è "vertice", capace cioè di esaurire la volontà del potere. Ma quando questa "sfericità" si dovesse deformare, com'è accaduto per gli altri (supposti) "poteri", la ricerca del vertice diviene infruttuosa, perché l'esistenza stessa di un vertice crea in seno al potere una disparità tra gli organi e le loro attribuzioni, tensione questa che può sfociare in conflitto di attribuzioni. (...). La pretesa del vertice di regolare i conflitti interni al potere può tradursi in violazione delle attribuzioni degli organi che quel potere formano. >>.

³⁰ Come noto le principali funzioni del Parlamento sono la legislazione, il controllo dell'esecutivo e l'indirizzo politico. A giudizio della stessa Corte costituzionale <<...l'attività di inchiesta delle Camere rientra nella più lata nozione di attività ispettiva di competenza istituzionale di ciascuna di esse, (...); attività ispettiva che è, dunque, propria della Camera in quanto tale, la quale – in via strumentale – si avvale, sia pure necessariamente, di una sua articolazione interna, qual è (e resta) la commissione d'inchiesta, ferma rimanendo la titolarità del potere ispettivo in capo alla camera parlamentare.>>, par. 3.1.2 del "Considerato in diritto" sent. n° 241/2007 Corte cost.

A parere di chi scrive il castello interpretativo eretto serve al Giudice costituzionale allo scopo di ribadire uno dei principi su cui si fonda il nostro ordinamento: non può permanere un atto esercizio di un potere senza che esista chi di quell'atto è responsabile.

Da quanto detto discende necessariamente che deve sempre sussistere un rimedio giurisdizionale da proporre contro l'atto stesso ed il suo estensore³¹.

La Corte non poteva esimersi dal giudicare nel merito la questione.

Se avesse aderito alle richieste di improcedibilità avanzate dalla Camera, avrebbe implicitamente ammesso che l'atto con il quale si negava alla Procura di Roma di partecipare agli accertamenti irripetibili sul veicolo potesse esistere nell'ordinamento senza che vi fosse una istituzione al quale attribuirlo³².

Avrebbe visto la luce nel mondo giuridico un provvedimento in grado di menomare sostanzialmente le capacità costituzionali attribuite all'organo requirente senza che vi fosse un ente responsabile del provvedimento stesso da poter convenire in giudizio per ristabilire l'equilibrio ("instabile") nella relazioni tra i poteri dello Stato.

La Consulta è poi costretta a "correggere la propria rotta", deviata con la citata dec. n° 404 del 2005, utilizzata smodatamente dalla Camera per sostenere le proprie tesi.

³¹ A. MANZELLA "Il Parlamento", Bologna 2003, ricorda come <<La prassi delle inchieste giudiziarie ha riconosciuto la possibilità di provvedimenti restrittivi di libertà nei confronti di persone chiamate di fronte alla Commissione di inchiesta (...). La Cassazione a sezioni unite, in una famosa sentenza del 12 marzo 1983, ha sostenuto che di fronte a questi provvedimenti non vi rimedio: vi è una carenza di giurisdizione. Le stesse commissioni d'inchiesta si sono preoccupate di questa situazione in lampante contrasto con i principi costituzionali (...). Ed hanno architettato l'ammissibilità di un appello mediante richiesta di riesame davanti a loro stesse. >>, l'Autore prova poi ad elaborare un rimedio a questa carenza di giurisdizione :<<...la garanzia esterna sarebbe il conflitto di attribuzioni sollevato, contro la Commissione, dal giudice ordinario adito dal soggetto leso nei suoi diritti fondamentali. È la soluzione che in linea generale si è prospettata per tutti gli *interna corporis acta*>>, p. 145. Di parere diametralmente opposto V. DI CIOLO – L. CIAURRO "Il diritto parlamentare...", op. cit., che affermano :<<Circa la responsabilità civile o penale dei parlamentari componenti di una Commissione d'inchiesta, nella citata sent. delle sez. un. penali della Corte di Cassazione (12 marzo 1983, n° 4) si è affermato che (...) il principio di insindacabilità deve ritenersi estraneo all'attività delle commissioni d'inchiesta. (...) la peculiarità dell'art. 82 cost., riconducendo l'attività politica di inchiesta (per le indagini e per gli esami) nell'alveo di una regolamentazione giuridica, consente l'ipotesi di violazioni di legge, di lesioni di diritti e quindi di illeciti. (...). La Corte di Cassazione ha sostenuto inoltre che l'attività della commissioni parlamentari d'inchiesta non è di tipo giurisdizionale, ma politico; (...). Di conseguenza ai commissari non si estende la particolare tutela garantita ai giudici in tema di responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni. (...), la Corte ha concluso affermando che la disciplina della responsabilità dei commissari deve ritenersi regolata dalle norme di diritto comune, sia che si tratti di responsabilità civile (...), sia che si tratti di illeciti penali: epperò, in ogni caso, con giurisdizione della autorità giudiziaria esterna all'attività di inchiesta.>>, pp. 620-621. Si cita anche la decisione della Suprema Corte di Cassazione sez. V pen. del 30 settembre 1987 n° 10221, in *Mass. Pen.* 1987, pp. 690 ss., nella quale si afferma l'insindacabilità generale, oltre che per l'opinione ed i voti, anche per gli atti compiuti dai singoli parlamentari nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

³² È nota nel nostro ordinamento l'esistenza dell'istituto della <<successione tra enti nel processo>>, ossia dell'avvicendamento di un ente ad un altro nella posizione a questo spettante nel rapporto processuale in caso di <<estinzione>> per qualsiasi motivo dell'ente che è parte in causa. Il riferimento è alla fattispecie prevista dall'art. 110 c.p.c. secondo il quale :<<...quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito da o in confronto del successore.>>. Ora <<la giurisprudenza costantemente afferma che la fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti relativi, creando una situazione corrispondente a quella della successione universale *mortis causa*>>, così D. DALFINO "La successione tra enti nel processo", Torino 2002, p. 214; a titolo meramente esemplificativo si veda anche F. P. LUISO "Successione nel processo", in "Enc. giur. Treccani", tomo XXX, Roma 1993, pp. 5 ss.; P. CALAMANDREI "Istituzioni di diritto processuale civile", tomo II, Padova 1944, pp. 240 ss.; G. FABBRINI "L'estromissione di una parte dal giudizio", in "Scritti giuridici" tomo I, Milano 1989; A. PROTO PISANI "Commentario al codice di procedura civile", Torino 1970, pp. 155 ss.. A sommo parere di chi scrive è quindi possibile l'interpretazione analogica della disposizione dell'art. 110 c.p.c. per trasporla all'interno delle controversie tra poteri dello Stato.

Afferma così la Corte la diversità delle due fattispecie: allora il Presidente del Consiglio aveva concesso al Procuratore della Repubblica di accedere alla sua residenza estiva, rimuovendo <<...l'ostacolo frapposto all'esercizio del potere d'indagine spettante all'autorità giudiziaria, così da far venir meno l'oggetto del conflitto.>>; nell'attuale giudizio invece la messa a disposizione dei risultati dell'accertamento non basta a far cessare la materia del contendere. Si precisa infatti che <<...l'atto con cui la Commissione parlamentare ha rifiutato di accogliere la richiesta della ricorrente conserva inalterata la sua idoneità a menomare le attribuzioni della ricorrente.>>.

La decisione in esame, ad opinione di chi scrive, è utilizzata inoltre dalla Corte per riconsiderare quanto sancito in ordine alla cessazione della materia del contendere nel giudizio su <<Villa La Certosa>>, troppo politicizzato e sovraesposto alla illuminazione dei media.

Allora il Giudice costituzionale aveva reputato prudente non farsi coinvolgere nel merito della controversia, utilizzando però delle motivazioni suscettibili di critiche.

Ora la Corte afferma che non basta la rimozione degli effetti dell'atto per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; deve bensì essere revocato o annullato l'atto stesso con efficacia *ex tunc*.

L'istituzione che ha emanato l'atto, provocando il conflitto, deve perciò revocarlo retroattivamente.

Il Giudice costituzionale si riallinea così al solco da lui stesso tracciato prima della decisione n° 404 del 2005³³.

Annullando l'atto con il quale la Commissione non permetteva alla Procura di partecipare alla perizia, la Corte sancisce definitivamente la violazione del principio di leale collaborazione, ristabilendo la corretta sfera di attribuzione dell'organo requirente illegittimamente incisa dalla Commissione d'inchiesta.

La decisione in esame viene in rilievo anche per il razionale bilanciamento degli interessi operato dal Giudice costituzionale.

La Consulta si preoccupa infatti di ammettere alla partecipazione ai rilievi rituali anche l'organo requirente, senza che questa "intromissione" si trasformi in una totale invasione della sfera di attribuzioni della Commissione.

Evidenzia infatti la Corte che la Procura avrebbe potuto <<...anche...>> orientare l'accertamento <<...verso temi d'indagine più immediatamente riconducibili a quelli oggetto delle proprie attribuzioni.>>³⁴; non solo, continua precisando che la richiesta della Procura di Roma non era (e non avrebbe potuto essere altrimenti) diretta a <<...rivendicare alcuna potestà esclusiva d'indagine...>>³⁵.

Il Giudice costituzionale intende precisare che la partecipazione all'accertamento della Procura avrebbe dovuto essere "concordata" con la Commissione d'inchiesta, che quell'accertamento aveva richiesto, di cui rimaneva titolare e che si sarebbe comunque svolto sotto la sua supervisione.

Da una parte così la Consulta intende sanare la lesione alle attribuzioni costituzionali dell'organo requirente sancita dall'art. 112 cost; non intaccando dall'altra l'attività istruttoria d'indagine compiuta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, in connessione strumentale con le funzioni attribuite alle assemblee legislative. Il tutto nell'osservanza della diversità dei ruoli e dei compiti proposta dal Costituente del '47, ed estensivamente interpretata dalla Corte costituzionale.

³³ La Corte ha premura di ritornare alla giurisprudenza precedente l'ord. n° 404/05, implicitamente affermandone l'eccezionalità in ordine alla cessazione della materia del contendere.

³⁴ Par. 3.1 del "Considerato in diritto", sent. n° 26 del 2008

³⁵ Par. 4.3.2 del "Considerato in diritto", sent. n° 26 del 2008.

A conclusione di questi brevi spunti si ritiene di focalizzare l'attenzione su un periodo della decisione particolarmente limpido ed oltremodo persuasivo; così ottimamente esplicitato da risultare un monito che la Corte sente di dover rivolgere alle Camere: <<...il normale corso della giustizia (...) non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari>>³⁶.

In via generale risulterebbe irragionevole, se non addirittura irrazionale, non schierarsi con quanto così suggestivamente disposto del Giudice costituzionale.

Ma se si osserva il caso dal quale la decisione è scaturita si rileverà che, presumibilmente, non si sarebbe costituita alcuna Commissione d'inchiesta, esercizio della discrezionalità politica delle Camere ed in grado di menomare le attribuzioni della magistratura, se quest'ultima avesse adempiuto efficacemente ed entro un ragionevole termine al compito assegnatole proprio dall'art. 112 della costituzione³⁷.

³⁶ Par. 4.2.4 del "Considerato in diritto", sent. n° 26 del 2008.

³⁷ Si conceda a chi scrive un breve sconfinamento dal campo dello stretto diritto verso quello più squisitamente politico; come noto d'altronde le controversie sui conflitti di attribuzione si svolgono tutte attorno alla "sbiadita" linea di confine tra questi due terreni. Entrambe le relazioni conclusive della Commissione d'inchiesta rilevano inadempienze in ordine all'attività d'indagine sull'assassinio di I. Alpi e M. Hrovatin svolta dalla Procura della Repubblica di Roma; che non è nemmeno stata in grado di recuperare e far rientrare in Patria il veicolo dove i due giornalisti hanno trovato la morte. Non solo, il fascicolo processuale sull'intera vicenda sarebbe stato archiviato se non fossero stati messi a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari proprio i risultati della perizia voluta dalla Commissione d'inchiesta. Osservando quindi i profili sostanziali della vicenda non si può non rilevare la pessima attività d'indagine (se non la quasi completa inattività) dell'organo requirente. A parere di chi scrive, queste premesse sono valse al Presidente della Commissione monocamerale d'inchiesta per decidere di estromettere la Procura di Roma dagli accertamenti che si sarebbero compiuti. Si ritrova in questa evidenza il secondo motivo della decisione assunta dalla Commissione, illegittima perché in totale violazione del principio di leale collaborazione e correttamente sanzionata dalla Corte. La prima, come logico supporre, è la non gradita ingerenza di altri poteri in quello che le Camere considerano *interna corporis acta*.